

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00464/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01203/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2024, proposto da Wwf Italia Ets, Legambiente Sicilia Aps, Lega Protezione Uccelli - Lipu Odv, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Onlus, Lndc Animal Protection Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Bonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazione Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 52/GAB del 17 luglio 2024 e relativi allegati:

- Allegato “1” **Calendario Venatorio** 2024/2025;
- Allegato “2” Proposta **Calendario Venatorio** 2024/2025;

facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, tutti pubblicati integralmente sul portale web istituzionale della Regione siciliana¹ in data 17/07/2024 ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014 e, per annuncio/estratto, sulla G.U.R.S. n. 35 del 2 agosto 2024, con i quali l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria nelle parti in cui ha illegittimamente autorizzato:

- a) l'apertura annuale della stagione venatoria nella Regione Siciliana in contrasto e manifesta contraddizione con il conclamato “stato di crisi”, di “calamità naturale” e di “emergenza di rilievo nazionale” scaturente dalla eccezionale situazione meteo climatica, ambientale ed ecologica che ha colpito la Regione Siciliana; con conseguenziale violazione del principio di precauzione;
- b) l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. preapertura) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 alle specie Colombaccio e Tortora selvatica in assenza di attuale ed adeguata pianificazione faunisticovenatoria, in violazione del principio di precauzione;
- c) l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024;
- d) il prelievo **venatorio** alle specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale in assenza dei necessari monitoraggi previsti nel Piano regionale faunisticovenatorio (PRFV) 2013-2018, con conseguenziale carenza di aggiornamenti sullo status delle specie anzidette;
- e) il prelievo **venatorio** della Tortora selvatica sia in regime di preapertura nei giorni 1 e 2 settembre 2024, sia in regime di apertura generale del prelievo in

coincidenza con il 15 settembre;

f) la chiusura del prelievo della Beccaccia al 30 gennaio 2025 incluso anziché al 31 dicembre 2024;

g) il prelievo **venatorio** di uccelli acquatici quali il Beccaccino e il Codone.

2. ove occorrer possa, del parere prot. n. 249564 del 4 giugno 2024 espresso dal Comitato Tecnico Faunistico **Venatorio** Nazionale (CTFVN) sulla proposta di **calendario venatorio** regionale per la stagione 2024-2025;

3. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, quanto al punto sub b), l'apertura anticipata della stagione venatoria si è già quasi interamente svolta (resterebbe solo la giornata dell'11 settembre, e verosimilmente – quand'anche la tutela cautelare venisse concessa – difficilmente il decreto potrebbe trovare attuazione entro stasera);

- che, quanto al punto sub f), non sussistono i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a., ben potendosi attendere la celebrazione della camera di consiglio;

- che, quanto all'apertura generale anticipata al 15 settembre (punto sub c)), questa Sezione ha ritenuto legittima l'apertura anticipata, ove conforme al parere dell'ISPRA (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 388/2024); parere che, nel caso di specie, risulta rispettato, essendosi atteso l'inizio della terza settimana di settembre);

- che, quanto al punto sub a), analoga contestazione è stata già ritenuta infondata da questa Sezione con sentenza n. 388/2024;

- che, quanto al punto sub d), alla luce delle difese dell'Amministrazione, e salvi gli approfondimenti propri della trattazione collegiale, non sussistono,

allo stato, i presupposti per la concessione della misura cautelare;

- che, pertanto, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, di cui all'art. 56 comma 1 c.p.a.;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare di cui all'art. 56 c.p.a.;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 10 settembre 2024.

Il Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO